

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI PIACENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



CIBO E RELIGIONE: DIRITTO E DIRITTI

a cura di

Antonio G. Chizzoniti e Mariachiara Tallacchini

dignità umana e relazioni giuridiche



Libellula Edizioni

Borè s.r.l via Roma 73, 73039 Tricase (Le)

www.libellulaedizioni.com

email: info@libellulaedizioni.com

isbn: 978 88 9681 8091

LAURA DE GREGORIO

Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La libertà alimentare del cristiano e le disposizioni sull'astinenza e sul digiuno. 3. Il digiuno eucaristico. 4. Riflessioni conclusive.

1. Introduzione

Nei primi mesi dello scorso anno, in occasione dell'inizio della Quaresima, il Centro di animazione e formazione missionaria della diocesi di Modena suggeriva ai fedeli nuovi tipi di astinenza e di digiuno: non dalla carne o da altro cibo o bevanda, ma dagli "sms" dei telefonini. Il "no sms day", la rinuncia ai "messaggini" tutti i venerdì di Quaresima "per tornare a comunicare invece di *komunikare*" (iniziativa ripresa anche dalla diocesi di Bari e da quella di Pesaro), si affiancava ad altre proposte quaresimali "alternative". Se il patriarcato di Venezia sceglieva la rinuncia all'acqua minerale imbottigliata (prendendo in prestito l'idea della campagna "Imbrocciamola" del mensile *Altreconomia*), la diocesi di Trento proponeva addirittura un intero calendario di astinenze insolite, una per ogni domenica quaresimale: astinenza dall'auto, dal virtuale (niente *facebook*, niente *mp3*), dallo spreco, dall'alcool, dalla televisione.

Negli stessi giorni, la notizia che l'assessore al comune di Roma per le politiche educative e scolastiche, famiglia e gioventù procedeva a modificare, in tutte le scuole elementari e medie, il menù, anticipando al giovedì le pietanze che al venerdì contemplavano la carne (per soddisfare le richieste delle famiglie cattoliche che altrimenti avrebbero dovuto fare domanda di variazione), suscitava non poche polemiche. La circolare comunale veniva salutata da un lato come una scelta di efficienza (invariato il rispetto dell'equilibrio nutrizionale del menù), dall'altro come una pericolosa violazione del principio di laicità dell'istituzione scolastica, del diritto individuale di libertà religiosa e, più in generale, come un inutile ostacolo collocato sul cammino dell'integrazione multiculturale e, dunque, anche multireligiosa.

Ad una lettura superficiale le due notizie riferite (riportate con enfasi dalla carta stampata¹) appaiono o, quanto meno, possono sicuramente apparire vera e propria propaganda, tanto dal punto di vista ecclesiale che dal punto di vista politico². Se analizzate con attenzione, tuttavia, esse rivelano alcuni profili interessanti che vanno oltre quell'aspetto.

Un primo elemento concerne in particolare il rapporto, quasi potrebbe dirsi il connubio, tra alimentazione e religione, cibo e sacralità, prescrizioni alimentari e precetti religiosi. L'esistenza di "norme alimentari" nei testi sacri, l'attenzione a cosa, a come e a quando si mangia costituiscono, in effetti, una costante dei diversi sistemi religiosi³. E se un'importante corrente di pensiero ritiene che la chiave per comprendere queste disposizioni nient'altro sia che la combinazione pressione demografica-intensificazione della produzione-esaurimento delle risorse, data "l'inequivocabile priorità causale dei costi e dei benefici materiali rispetto alle credenze spirituali"⁴, rimane il fatto che le scelte e il significato dei cibi,

¹ Cfr. Mercoledì 25 febbraio 2009, *La Repubblica - Scuole, è quaresima anche nel piatto fino a Pasqua in mensa niente carne. Roma, il Comune varia il menù del venerdì. E negli istituti è rivolta*; Giovedì 26 febbraio 2009, *Il manifesto - La Chiesa fa anche il menù. Per l'assessore Laura Marsilio: "Scelta salutare e di efficienza"*; Giovedì 26 febbraio 2009, *La Repubblica - Menù della quaresima? Un'assurdità. Tutti contro la circolare Marsilio, bocciata anche dai genitori cattolici*; Martedì 3 marzo 2009, *La Stampa - Come cambia la penitenza. La Curia di Modena: non inviate sms il Venerdì Santo. Ma il "digiuno tecnologico" divide il mondo cattolico*; Martedì 3 marzo 2009, *La Stampa - Le nuove penitenze. Senza sms e tv*; Martedì 3 marzo 2009, *La Repubblica - E' Quaresima, niente sms. Invito del vescovo di Modena ai fedeli: durante la penitenza spegnete il cellulare.*

² Quanto al profilo ecclesiale, la considerazione sembra avvalorata dalla lettura del Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la Quaresima 2009 e in particolare dal passaggio seguente: "Opportunamente esorta un antico inno liturgico quaresimale: *'Utamur ergo parcius, / verbis, cibi set poti bus, / somno, iocis et arctius / perstemus in custodia* - Usiamo in modo più sobrio parole, cibi, bevande, sonno e giochi e rimaniamo con maggiore attenzione vigilanti". Cfr.: BENEDETTO XVI Messaggio per la Quaresima 2009 - "Gesù, dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame" (Mt4,2), http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20081211_lent-2009_it.html

³ Cfr. O. MARCHISIO (a cura di), *Religione come cibo e cibo come religione*, Milano Franco Angeli, 2004; M. SALANI, *A tavola con le religioni*, Bologna, Dehoniane, 2007.

⁴ M. HARRIS, *Cannibali e re. Le origini delle culture*, Milano, Feltrinelli, 2007, p. 153 ("le religioni sono generalmente mutate per conformarsi alle esigenze di riduzione dei costi e massimizzazione dei benefici nella lotta per impedire la caduta dei livelli di vita, viceversa, casi in cui i sistemi di produzione si sono trasformati per conformarsi alle esigenze di mutati sistemi religiosi, indipendentemente da considerazioni di costi e benefici, non esistono o sono estremamente rari", p. 153). Negli stessi termini anche: M. HARRIS, *Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari*, Torino, Einaudi, 1992. *Contra* F. J. SIMOONS, *Non mangerai di questa carne*, Milano, Elèuthera, 1991.

la loro preparazione e il consumo secondo rituali specifici, la preghiera che accompagna il pasto, l'individuazione di "tempi" e di "luoghi" sacri connessi all'alimentazione rappresentano un denominatore comune a tutte le religioni.

Un secondo rilievo riguarda invece il legame alimentazione e comunità, cibo e identità, culturale, etnica e necessariamente anche religiosa. Mangiare non è mera conseguenza di fenomeni biologici o ecologici, ma, tra gli altri, elemento strutturante l'organizzazione sociale⁵. E' una variabile che concorre a definire i valori di una cultura⁶ inserendosi nel cuore stesso del processo di costruzione dell'identità del gruppo⁷. Segni "distintivi", insomma, anche cibo e prescrizioni alimentari possono esprimere appartenenza/estraneità alla comunità. Naturalmente, anche alla comunità dei credenti, rivelando il vissuto religioso del fedele, indicando il limite fra chi è fuori e chi è dentro, fra chi vi partecipa e chi ne è escluso⁸.

Ora, partendo da queste considerazioni e dall'interrogativo sull'opportunità (o meno) delle iniziative ecclesiali e politiche - e con riferimento a queste ultime anche sulla loro conformità ai principi costituzionali di uguaglianza e di laicità -, appare utile procedere in primo luogo con un'analisi della normativa canonica vigente, del suo contenuto e della sua *ratio* per ritornare poi ai provvedimenti diocesani e comunali. Sembra infatti potersi affermare (anche in relazione alle modalità con cui alcuni eventi sono comunicati dalla stampa) che spesso sia proprio la mancata o superficiale conoscenza delle norme a determinare scelte ambigue, poco coerenti, quando non decisamente prive di fondamento o contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico di riferimento.

2. La libertà alimentare del cristiano e le disposizioni sull'astinenza e sul digiuno

Mangiare tutto, mangiare con tutti, ringraziare Dio. In queste sintetiche affermazioni può dirsi espresso il fulcro della normativa alimentare cristiana. Da un lato, nessuna classificazione fra cibi o bevande proibite e

⁵ Cfr. M. JONES, *Il pranzo della festa. Una storia dell'alimentazione in undici banchetti*, Milano, Garzanti 2009; J-P. POULAIN, *Alimentazione, cultura e società*, Bologna, Il Mulino, 2008.

⁶ Cfr. M. MONTANARI, *Il cibo come cultura*, Bari, Laterza 2008; M. MONTANARI, *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Bari, Laterza 2008.

⁷ Si rinvia alla bibliografia indicata nelle note n. 6 e n. 7.

⁸ Cfr. M. SALANI, cit.

cibi o bevande permesse, nessuna distinzione fra persone pure e impure, fedeli e infedeli, ma una libertà alimentare che si presenta come carattere religioso peculiare, come importante novità, oltre che significativa eccezione, nel quadro delle disposizioni alimentari delle religioni⁹. Dall'altro, la consapevolezza, comune peraltro a tutte le religioni, che il cibo non è solo frutto dell'attività dell'uomo, ma dono di Dio a quest'ultimo, segno della sua azione e partecipazione nella vicenda umana, del suo agire per l'uomo e con l'uomo¹⁰.

E' il Nuovo Testamento, ovviamente, a contenere in primo luogo indicazioni in merito¹¹.

Il "mangiare tutto" si traduce nell'assenza di divieti che colpiscono cibi specifici¹² e nella speciale considerazione per alcuni fra essi: il pane, il vino, l'olio¹³. Il "mangiare con tutti" assegna un ruolo centrale all'aspetto comunitario, alla condivisione del cibo¹⁴, al rispetto dell'altro, sia nel senso

⁹⁹ *Ibidem*. Si veda inoltre l'ampia bibliografia ivi richiamata. Dello stesso autore anche M. SALANI, *Il paradigma della libertà alimentare cristiana: dalla pluralità gastronomica al pane e al vino eucaristici* in O. MARCHISIO (a cura di) *Religione come cibo e cibo come religione*, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 17-45; M. SALANI, *Invitati al banchetto di Dio* in E. PELLECCIA (a cura di) *Cibo e conflitti*, Pisa-Roma Plus-Cnr 2010, pp. 351-370.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Cfr. M. SALANI, *A tavola*, cit. Si rinvia al testo citato per i riferimenti biblici.

¹² Cfr. M. SALANI *A tavola*, cit. Dello stesso autore anche, *Il paradigma della libertà alimentare*, cit.; *Invitati al banchetto*, cit. Per un approccio critico sul rapporto Chiesa cattolica vegetarianesimo si veda M. FANCIOTTI, *La Chiesa e gli Animali. La dottrina cattolica nel rapporto uomo-animale*, Bologna, Perdisa 2007.

¹³ Cfr. M. MONTANARI, *La fame e l'abbondanza*, cit.; M. SALANI, *A tavola*, cit.; M. SALANI, *Il paradigma della libertà alimentare*, cit.; M. SALANI, *Invitati al banchetto*, cit. Sottolinea in proposito questo autore che "Gesù ha insegnato una sola e semplice preghiera: il Padre nostro. Matteo e Luca riportano due testi diversi (Mt 6, 9-13 e Lc 11, 2-4) dove le numerose petizioni presenti nei brani, pur organizzate con finalità proprie (...), rivelano una medesima centralità (...): Dacci oggi il nostro pane quotidiano (Mt 6, 11; Lc 11, 3)". Sull'importanza del pane e del vino si vedano anche i nn. 48-50 (Capitolo III La retta celebrazione della santa Messa, Paragrafo 1 La materia della Santissima Eucaristia) dell'Istruzione della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti *Redemptionis sacramentum* su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia, 25 marzo 2004, AAS 2004, pp. 549-601.

¹⁴ Cfr. M. SALANI, *A tavola*, cit.; M. SALANI, *Il paradigma della libertà alimentare*, cit. Sul punto rileva giustamente l'autore che "il pane e il vino non sono gli unici elementi che Gesù ha voluto nell'Ultima Cena. Ne manca ancora uno che, come i due alimenti, ci è utile per capire il rapporto che il Cristianesimo crea con il cibo: il pane e il vino necessitano di uno spazio dove offrirsi all'uomo. E' la tavola, la mensa, che in un contesto liturgico diventa l'altare, nuovo luogo di incontro con Dio e un'occasione di incontro con gli uomini. La presenza e l'uso della tavola richiamano soprattutto la prassi di mangiare insieme e non semplicemente la necessità di

che “è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi”¹⁵, sia nel senso di mangiare e bere “in qualunque casa di quello che hanno”¹⁶. La “preghiera di ringraziamento”, infine, esprime lode, benedizione, riconoscenza per l’opera di Dio, cui tutto appartiene, che come un Padre si prende cura della vita dei suoi figli assicurando loro il nutrimento non solo spirituale, ma anche materiale¹⁷.

All’origine dello specifico approccio alimentare cristiano è certamente il più ampio rifiuto dell’esteriorità, dell’ipocrisia, del rispetto puramente formale della norma senza un contestuale rinnovamento interiore, senza una indispensabile conversione del cuore; è l’esigenza, dunque, di un recupero della fede autentica, essendo questa l’unica che davvero misura l’appartenenza alla sequela di Cristo¹⁸.

In questa prospettiva si spiega da un lato (a differenza delle altre religioni) l’assenza di una normativa alimentare in quanto tale, dotata di un proprio valore intrinseco, si potrebbe dire di una propria autonomia nell’ambito dei precetti e delle prescrizioni neotestamentarie. Dall’altro si comprende perché le uniche disposizioni in materia, riguardanti l’astinenza e il digiuno, concepiscono tali strumenti (come accade nelle altre religioni, ciascuna peraltro con specificità sue proprie) quali modalità per favorire il cammino di comunione dell’uomo verso Dio, la conversione del suo cuore che prelude a una esistenza rinnovata, ma (a differenza di altre religioni) non declinano necessariamente quegli stessi strumenti in una dimensione puramente alimentare¹⁹.

Emblematiche da questo punto di vista le costituzioni *Sacrosanctum Concilium*²⁰ (in particolare il § 110) e *Paenitemini*²¹. Significativa è

consumare cibo. La tavola è lo strumento dove il cibo viene condiviso” (p. 25). Sul significato della condivisione del pasto e del cibo si veda anche M. JONES, *Il pranzo della festa*, cit.

¹⁵ RM 14, 21.

¹⁶ LC 10, 5-7.

¹⁷ Cfr. M. SALANI, *A tavola*, cit. Si veda inoltre l’ampia bibliografia ivi richiamata. Dello stesso autore anche M. SALANI, *Il paradigma della libertà alimentare*, cit.; M. SALANI, *Invitati al banchetto*, cit.

¹⁸ Cfr.: MT 23, 25-26. Si rinvia a M. SALANI, *A tavola*, cit. per ulteriori e dettagliati riferimenti biblici. Dello stesso autore anche M. SALANI, *Il paradigma della libertà alimentare*, cit.; M. SALANI, *Invitati al banchetto*, cit. Si veda inoltre D. TESSORE, *Il digiuno*, Roma, Città Nuova, 2006 e BENEDETTO XVI, *Messaggio per la Quaresima 2009*, cit.

¹⁹ Cfr. M. SALANI, *A tavola*, cit.; D. TESSORE, cit. Si veda anche BENEDETTO XVI, *Messaggio per la Quaresima 2009*, cit.

²⁰ CONCILIO VATICANO II Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, 4 dicembre 1963, AAS 1964, pp. 97-138.

innanzitutto la terminologia adottata: il § 110 è rubricato “La penitenza quaresimale”; la costituzione promulgata da Paolo VI il 17 febbraio 1966 si intitola “*Paenitemini*”. L’accento non è posto dunque sul digiuno o sull’astinenza in sé, ma sul senso e “l’importanza del precetto divino della penitenza”²² nel cui ambito astinenza e digiuno devono essere intesi²³.

Più specificamente il paragrafo citato, prima di indicare la necessità che “sia però religiosamente conservato il digiuno pasquale, da celebrarsi ovunque il venerdì della passione e morte del Signore e da protrarsi, se possibile, anche al sabato santo”, ricorda che “la penitenza quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale” e che la pratica penitenziale “secondo le possibilità del nostro tempo e delle diverse regioni, nonché secondo le condizioni dei fedeli” sia incoraggiata e raccomandata. Nel riprendere queste indicazioni la costituzione *Paenitemini* stabilisce precise disposizioni.

In primo luogo chiarisce che “i giorni di penitenza da osservarsi obbligatoriamente in tutta la Chiesa sono tutti i venerdì dell’anno e il mercoledì delle Ceneri o il primo giorno della Grande Quaresima, secondo i riti”. In particolare, “l’astinenza si osserverà in tutti i venerdì che non cadano in feste di precetto, mentre l’astinenza e il digiuno si osserveranno nel mercoledì delle Ceneri o, secondo la diversità dei riti, nel primo giorno della Grande Quaresima, e nel venerdì della Passione e Morte di Gesù Cristo”. In secondo luogo e dopo aver precisato che “la sostanziale osservanza” delle norme citate “obbliga gravemente”, dispone che “la legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, non però l’uso delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento anche di grasso di animale”²⁴ e che “la legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi per la

²¹ PAOLO VI Costituzione apostolica *Paenitemini*, 17 febbraio 1966, EV II, pp. 606-629.

²² PAOLO VI Costituzione apostolica *Paenitemini* ...cit., p. 607.

²³ Si veda sul punto il Catechismo della Chiesa cattolica e in particolare i paragrafi seguenti: Parte seconda La celebrazione del mistero cristiano, Sezione seconda I sette sacramenti della Chiesa, Capitolo secondo I sacramenti di guarigione, Articolo 4 Il sacramento della Penitenza e della Riconciliazione: IV La penitenza interiore §§ 1430-1433, V Le molteplici forme della penitenza nella vita cristiana §§ 1434-1439; Parte terza La vita in Cristo, Sezione prima La vocazione dell’uomo: la vita nello spirito, Capitolo terzo La salvezza di Dio: la Legge e la grazia, Articolo 1 La legge morale: III La nuova Legge o Legge evangelica §§ 1965-1969; Articolo 3 La Chiesa Madre e Maestra: II I precetti della Chiesa §§ 2041-2043.

²⁴ Cfr. C. BENDALY, *Il digiuno cristiano. Aspetti psicologici e spirituali*, Biella, Qiqajon 2009; D. TESSORE, *Il digiuno*, cit. Sulle motivazioni storiche e sociologiche circa lo specifico “tabù” della carne si veda M. HARRIS, *Buono da mangiare*, cit.; M. MONTANARI, *La fame e l’abbondanza*, cit.; M. SALANI, *A tavola*, cit.; F. J. SIMOONS, *Non mangerai*, cit.

quantità e la qualità alle consuetudini locali approvate”. Ancora, precisa che “alla legge dell’astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto i quattordici anni; alla legge del digiuno invece sono obbligati tutti i fedeli dai ventun anni compiuti ai sessanta incominciati”²⁵.

Confermando l’astinenza dalle carni e il digiuno quali modi principali per ottemperare al precetto divino della penitenza, poiché quest’ultima “non può prescindere in nessun tempo da una ascesi anche fisica”²⁶, la costituzione *Paenitemini* approfondisce alcuni importanti passaggi del testo conciliare. Innanzitutto l’aspetto sociale della penitenza: essendo, infatti, “la Chiesa intimamente legata a Cristo, la penitenza del singolo cristiano ha pure un suo proprio e intimo rapporto con tutta la comunità umana”. Ancora la necessità di cercare, “oltre l’astinenza e il digiuno, espressioni nuove”, più atte a realizzare, secondo l’indole delle diverse epoche e secondo le esigenze dei diversi luoghi, il fine stesso della penitenza. In questa prospettiva si comprende l’invito rivolto ai vescovi, riuniti nelle conferenze episcopali, a stabilire “le norme che nella loro sollecitudine pastorale e nella loro prudenza per la conoscenza diretta che hanno delle condizioni locali stimeranno più opportune e più efficaci”.

Ora, le scelte compiute con le costituzioni esaminate, durante il Concilio e all’indomani di esso, e lo spirito che quelle scelte aveva accompagnato sono riproposti, nei decenni successivi, sia a livello universale che a livello particolare, rispettivamente nei codici promulgati da Giovanni Paolo II e nella nota pastorale “Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza”²⁷ della Conferenza Episcopale Italiana.

Con riferimento al diritto universale, se il Codice del 1990 si limita a stabilire, al can. 882, che “Nei giorni di penitenza i fedeli cristiani hanno l’obbligo di osservare il digiuno o l’astinenza nel modo stabilito dal diritto

²⁵ Cfr. D. TESSORE, *Il digiuno*, cit.

²⁶ Si consideri al riguardo il seguente passaggio della costituzione *Paenitemini*: “La necessità poi della mortificazione del corpo appare chiaramente se si considera la fragilità della nostra natura, nella quale, dopo il peccato di Adamo, la carne e lo spirito hanno desideri contrari tra loro. Tale esercizio di mortificazione del corpo, ben lontano da ogni forma di stoicismo, non implica una condanna della carne, che il Figlio di Dio si è degnato di assumere; anzi, la mortificazione mira alla “liberazione” dell’uomo, che spesso si trova, a motivo della concupiscenza, quasi incatenato dalla parte sensitiva del proprio essere; attraverso il “digiuno corporale” l’uomo riacquista vigore e la ferita inferta alla dignità della nostra natura dall’intemperanza viene curata dalla medicina di una salutare astinenza”. Cfr. D. TESSORE, *Il digiuno*, cit.

²⁷ CEI, *Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza. Nota pastorale dell’Episcopato italiano*, Roma 4 ottobre 1994, ECEI V, pp. 1161-1182.

particolare della propria Chiesa *sui iuris*", il Codice del 1983, nei cann. 1249-1253, in primo luogo ricorda che "per legge divina tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza" (can. 1249), quindi, nel riproporre norme generali (cann. 1250, 1251, 1252) "perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza" (can. 1249), rinvia alle disposizioni delle conferenze episcopali che possono "determinare ulteriormente l'osservanza del digiuno e dell'astinenza come pure sostituirvi in tutto o in parte altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà" (can. 1253). Da sottolineare, al can. 1252, l'inciso secondo cui "i pastori d'anime e i genitori si adoperino perché anche coloro che non sono tenuti alla legge del digiuno e dell'astinenza a motivo della minore età siano formati al genuino senso della penitenza".

Venendo al diritto particolare, è sulla nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana del 4 ottobre 1994 che occorre soffermare l'attenzione. Al riguardo è innanzitutto necessario chiarire che, sebbene si tratti appunto di una "nota pastorale", il documento comprende anche disposizioni di carattere normativo sul digiuno e l'astinenza "in applicazione dei cann. 1251 e 1253" del Codice di diritto canonico. Tali disposizioni, che, precisa il decreto di promulgazione, "contenute nel n. 13 del presente documento saranno da intendere come Delibera CEI n. 59", sono da interpretarsi nell'ambito di una dimensione pastorale, "autenticamente religiosa, anzi cristiana".

Rivolta a "tutti i membri della comunità ecclesiale, presbiteri, diaconi, religiosi e fedeli laici", la nota, in particolare, vuole "sollecitare una convinta e vigorosa ripresa della prassi penitenziale all'interno del popolo cristiano". Da un lato intende "riproporre il significato del digiuno e dell'astinenza secondo l'esempio e l'insegnamento di Gesù²⁸ e secondo l'esperienza spirituale della comunità cristiana"²⁹ e "riscoprire e riaffermare con chiarezza l'originalità del digiuno e dell'astinenza cristiani"³⁰; dall'altro "precisarne le modalità espressive in riferimento alle condizioni di vita del nostro tempo", essendo il digiuno e l'astinenza "forme di comportamento religioso (...) costantemente soggette alla mutazione degli usi e dei

²⁸ Cfr. CEI, cit., § I *Il digiuno e l'astinenza nell'esperienza storica della Chiesa*, nn. 2-4. Si veda anche D. TESSORE, *Il digiuno*, cit.

²⁹ Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., § I *Il digiuno e l'astinenza nell'esperienza storica della Chiesa*, nn. 5-6.

³⁰ Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., § II *Digiuno e astinenza nella vita attuale della Chiesa*, nn. 7-9. Si veda anche D. TESSORE, *Il digiuno*, cit. e BENEDETTO XVI, *Messaggio per la Quaresima 2009*, cit.

costumi”. Da questo punto di vista significativi appaiono i seguenti passaggi. “Qualsiasi pratica di rinuncia - si legge al paragrafo 7 - trova il suo pieno valore secondo il pensiero e l’esperienza della Chiesa solo se compiuta in comunione viva con Cristo”. Solo “nell’inserimento nel mistero di Cristo morto e risorto - continua il paragrafo 8 - tutti i gesti grandi e piccoli di penitenza e di digiuno e tutte le opere note e nascoste di carità e di misericordia acquistano significato e valore di salvezza”. Ancora, e a esplicazione di quanto indicato, il paragrafo 10 afferma che i modi più adatti per praticare il digiuno e l’astinenza consistono “nella privazione e comunque in una più radicale moderazione non solo del cibo, ma anche di tutto ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale pronta al rapporto con Dio nella meditazione e nella preghiera ricca e feconda di virtù cristiane e disponibile al servizio umile e disinteressato del prossimo”³¹.

Indicando a titolo di esempio “alcuni comportamenti che possono facilmente rendere tutti in qualche modo schiavi del superfluo e persino complici dell’ingiustizia”³² e dopo aver precisato che “il problema del digiuno e dell’astinenza si collega a suo modo con il problema della giustizia sociale e della solidale condivisione dei beni su scala nazionale e mondiale”, la nota pastorale si conclude rispettivamente con le “Disposizioni normative” e con alcuni “Orientamenti pastorali”.

Quanto alle prime, nel riprendere quanto già indicato dal Codice del 1983 e dalle precedenti costituzioni, il paragrafo n. 13 aggiunge alcune precisazioni in tema di astinenza, ai punti n. 2³³ e n. 4³⁴, e con riferimento

³¹ Si veda in proposito BENEDETTO XVI Messaggio per la Quaresima 2009, cit.

³² “Il consumo alimentare senza una giusta regola, accompagnato a volte da un intollerabile spreco di risorse; l’uso eccessivo di bevande alcoliche e di fumo; la ricerca incessante di cose superflue, accettando acriticamente ogni moda e ogni sollecitazione della pubblicità commerciale; le spese abnormi che talvolta accompagnano le feste popolari e persino alcune ricorrenze religiose; la ricerca smodata di forme di divertimento che non servono al necessario recupero psicologico e fisico, ma sono fini a se stesse e conducono a evadere dalla realtà e dalle proprie responsabilità; l’occupazione frenetica, che non lascia spazio al silenzio, alla riflessione e alla preghiera; il ricorso esagerato alla televisione e agli altri mezzi di comunicazione, che può creare dipendenza, ostacolare la riflessione personale e il dialogo in famiglia”. Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., p. 1175.

³³ “La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni come pure - si aggiunge - dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi”. Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., p. 1178.

³⁴ “L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve

all'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e dell'astinenza medesima³⁵. Quanto alle seconde e in vista delle riflessioni successive, sembra utile sottolineare le indicazioni del punto n. 16 laddove si sollecitano i genitori e gli educatori a “formare” e istruire i fanciulli, i ragazzi e i giovani “circa l'obbligo morale e canonico del digiuno”³⁶ e si sottolinea l'importanza che “nella scuola, in particolare attraverso l'insegnamento della religione cattolica, si espongano i motivi e le forme del digiuno cristiano e si illustrino i significati personali e sociali dell'impegno penitenziale e in generale di ogni sforzo ascetico equilibrato”.

3. Il digiuno eucaristico

Il can. 919 del Codice di diritto canonico dispone, rispettivamente al § 1, che “Chi sta per ricevere la santissima Eucaristia si astenga per lo spazio di almeno un'ora prima della sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto per l'acqua e le medicine”; al § 2 che “Il sacerdote, che nello stesso giorno celebra due o tre volte la santissima Eucaristia, può prendere qualcosa prima della seconda o terza celebrazione anche se non sarà intercorso lo spazio di un'ora”; infine, al § 3, che “Gli anziani, coloro

osservare l'astinenza nel senso detto oppure - si precisa - si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità”. Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., p. 1178.

³⁵ Si chiarisce che “dall'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e dell'astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute. Inoltre, il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del vescovo diocesano, può concedere la dispensa dall'obbligo di osservare il giorno (...) di penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie; lo stesso può anche il superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa”. Cfr. CEI, *Il senso cristiano*, cit., p. 1178.

³⁶ “I genitori e gli educatori - si precisa - avvertano l'importanza e la bellezza di formare i fanciulli, i ragazzi e i giovani al senso dell'adorazione di Dio e all'atteggiamento della gratitudine per i suoi doni: da questa radice religiosa scaturirà la forza per l'autocontrollo, la sobrietà, la libertà critica di fronte ai bisogni superflui indotti dalla cultura consumista, il dono sincero di sé attraverso il volontariato, l'impegno a costruire rapporti solidali e fraterni. I genitori, per primi, sentano la responsabilità di essere testimoni con la loro stessa vita, segnata da sobrietà, apertura e attenzione operosa agli altri. Non indulgano alla diffusa tendenza di assecondare in tutto i figli, ma propongano loro coraggiosamente forti ideali e valori di vita, e li accompagnino a conseguirli con convinzione e generosità e senza temere l'inevitabile fatica connessa. Spingano verso uno stile di vita contrassegnato dalla gratuità e da uno spirito di servizio che sa vincere l'egoismo e l'indolenza”. E ancora: “Ai fanciulli e ai ragazzi si propongano forme semplici e concrete di astinenza e di carità, aiutandoli a vincere la mentalità non poco diffusa per la quale il cibo e i beni materiali sarebbero fonte unica e sicura di felicità e a sperimentare la gioia di dedicare il frutto di una rinuncia a colmare la necessità del fratello”. Cfr.: CEI, *Il senso cristiano*, cit., pp. 1180-1181.

che sono affetti da qualche infermità e le persone addette alle loro cure possono ricevere la santissima Eucaristia anche se hanno preso qualcosa entro l'ora antecedente³⁷.

Ultima in ordine di tempo la norma citata esprime la disciplina attualmente vigente in tema di "digiuno eucaristico", ossia il digiuno da osservarsi dai fedeli che si accostano alla Sacra comunione e dai sacerdoti che celebrano la Santa messa³⁸.

Come ricorda la costituzione apostolica *Christus Dominus* promulgata da Pio XII il 6 gennaio 1953³⁹, "fin dall'antichissima età (...) invalse la consuetudine di distribuire l'Eucarestia ai fedeli digiuni". All'inizio del secolo V questa consuetudine - il digiuno dalla mezzanotte del giorno prima di accostarsi alla Sacra comunione o di celebrare l'eucarestia - era "abbastanza comune e *ab immemorabili*" tanto che sant'Agostino poteva affermare che "la Santissima Eucaristia è ricevuta sempre da persone digiune e tale uso è universale". A giustificare tale "prassi" sarebbero "gravissime ragioni": l'astinenza, infatti, dai cibi e dalle bevande "si addice alla somma riverenza che dobbiamo avere verso la suprema maestà di Gesù Cristo quando ci accostiamo a riceverlo nascosto sotto i veli eucaristici. Inoltre, ricevendo il suo corpo e il suo sangue preziosissimo prima di qualsiasi alimento, dimostriamo chiaramente che esso è il primo e sommo nutrimento che sostiene la nostra anima e ne accresce la santità".

Queste affermazioni sollecitano alcune riflessioni.

³⁷ Manca nel Codice dei canoni delle Chiese orientali una norma simile. Il can. 707, infatti, si limita a disporre, nel § 1 che, "Riguardo alla confezione del pane eucaristico, alle preghiere da recitare dai sacerdoti prima della celebrazione della Divina Liturgia, all'osservanza del digiuno eucaristico, alle vesti liturgiche, al tempo e al luogo di celebrazione e ad altre cose simili devono essere stabilite accuratamente delle norme dal diritto particolare di ciascuna Chiesa *sui iuris*".

³⁸ Cfr. M. SALANI, *A tavola*, cit.; D. TESSORE, *Il digiuno*, cit.

³⁹ PIO XII Costituzione apostolica *Christus Dominus*, 6 gennaio 1953, AAS 1953, pp. 15-24. La costituzione è stata promulgata contestualmente all'Istruzione della Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio circa la nuova disciplina del digiuno eucaristico (AAS 1953, pp. 47-56) ed è insieme a quest'ultima entrata immediatamente in vigore. Per alcuni commenti ai documenti citati si veda: A. p. BOSCHI, *Digiuno Eucaristico e Messe Vespertine. La Costituzione apostolica "Christus Dominus" con l'annessa Istruzione del S. Offizio*, Torino L.I.C.E. R. Berruti & c. 1953; M. o.p. CASTELLANO, *La nuova disciplina del digiuno eucaristico e delle Messe vespertine*, Roma, Bollettino del clero romano 1954; T. A. IORIO, *Il digiuno Eucaristico nella Costituzione di Pio XII "Christus Dominus" 6 gennaio 1953*, Posillipo Napoli, Pontificia Facoltà Teologica S. Luigi, 1953.

Da un lato sul senso e sul significato del digiuno eucaristico: non la penitenza, la necessità della conversione del cuore ne sono alla base, ma il “doveroso tributo di onore al divin Redentore”⁴⁰. D’altro canto, sulla grande novità che, anche da questo punto di vista, la prospettiva cristiana propone pur nell’assenza di una normativa alimentare. E’ Dio stesso che si fa alimento per l’uomo: “Questo è il mio corpo che sarà immolato per voi”⁴¹; “Questo è il mio sangue del Nuovo Testamento il quale sarà sparso per molti”⁴². Dall’uomo desideroso di nutrire le sue divinità, con il cristianesimo è Dio che si fa cibo per l’uomo, è lui che si offre come nutrimento al genere umano⁴³.

Ora, come indicato è il can. 919 a costituire la disciplina attualmente vigente. Il testo rappresenta una sintesi delle modifiche apportate nel tempo dalla Sede Apostolica nella consapevolezza che “le particolari condizioni dei tempi in cui viviamo - così già si esprimeva la costituzione *Christus Dominus* nel 1953 - hanno introdotto molte modificazioni negli usi della società e nella vita comune, per cui sorgerebbero gravi difficoltà che potrebbero allontanare gli uomini dalla partecipazione ai divini misteri, se la legge del digiuno eucaristico dovesse osservarsi pienamente come si è fatto finora”.

In effetti, fino alla promulgazione della costituzione di Pio XII, già più volte richiamata, le uniche disposizioni che regolavano il digiuno eucaristico, contenute nel Codice del 1917 (cann. 808 e 858, § 1), non ammettevano a ricevere la Sacra comunione chi non fosse digiuno dalla mezzanotte, salvo il pericolo di morte e la necessità di impedire “*irreverentiam in sacramentum*”. Le dispense da questa legge venivano concesse dalla Santa Sede tramite gli ordinari dei luoghi ai singoli fedeli in casi particolari riconosciuti dagli stessi ordinari. Sennonché, divenendo le richieste di dispensa dal digiuno eucaristico sempre più frequenti ed evidenziandosi notevoli diversità nella pratica, constatando, d’altro canto, la “risvegliata pietà eucaristica”, Pio XII procedette a promulgare dapprima, il 6 gennaio 1953, la costituzione apostolica *Christus Dominus* e, quindi, il 19

⁴⁰ PIO XII Costituzione apostolica *Christus Dominus*, cit., p. 15.

⁴¹ I COR. II, 24.

⁴² MT. 26, 28.

⁴³ E’ interessante a questo proposito l’analisi psicologica e psicosociologica condotta in margine agli studi di antropologia generale e di antroposociologia dell’alimentazione sul principio c.d. di incorporazione. Si veda al riguardo J-P. POULAIN, *Alimentazione, cultura*, cit.

marzo 1957, il *motu proprio Sacram Communionem*⁴⁴. La prima mitigava il digiuno eucaristico al ricorrere di specifiche circostanze soggettive⁴⁵, tuttavia, da un lato “come norma generale valevole d’ora innanzi per i sacerdoti e per i fedeli” stabiliva “che l’acqua naturale non rompe il digiuno”, dall’altro concedeva la celebrazione della santa messa nelle ore vespertine prevedendo per il sacerdote e per i fedeli “il digiuno di tre ore relativamente al cibo solido e alle bevande alcoliche e di un’ora quanto alle altre bevande non alcoliche”. Il *motu proprio* del 1957, pur esortando “vivamente i sacerdoti e i fedeli che sono in grado di farlo di osservare avanti la Messa o la S. Comunione la vetusta e veneranda forma del digiuno eucaristico”, consentiva “ogni giorno la celebrazione della S. Messa nelle ore pomeridiane, purché ciò sia richiesto dal bene spirituale di un considerevole numero di fedeli”, inoltre, come nuova regola generale, permetteva ai sacerdoti e ai fedeli di “astenersi per tre ore dai cibi solidi e dalle bevande alcoliche, per un’ora dalle bevande non alcoliche”⁴⁶.

L’intento apostolico di Pio XII e la preoccupazione del legislatore, che dapprima rende uniforme la norma e poi opportunamente la modifica essendo divenuta di difficile osservanza o almeno impeditiva del bene comune, sono evidenti. Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca del resto anche la decisione di Paolo VI che qualche anno più tardi, il 21 novembre 1964, nella sessione pubblica del Concilio ecumenico da lui stesso presieduta, annuncia ai padri e agli altri presenti una nuova concessione circa il digiuno eucaristico “in considerazione delle difficoltà di molte regioni” e “accogliendo paternamente le domande dei vescovi”. In particolare, viene stabilito che il digiuno dai cibi solidi sia ridotto a un’ora prima della santa comunione sia per i sacerdoti che per i fedeli, includendo in tale concessione anche l’uso di bevande alcoliche nel rispetto della dovuta moderazione⁴⁷.

⁴⁴ PIO XII *Motu proprio Sacram Communionem*, 19 marzo 1957, AAS 1957, pp. 177-178. Per un commento si veda A. p. BOSCHI, *Il Motu proprio “Sacram Communionem” 19 marzo 1957. Digiuno Eucaristico e Messe Pomeridiane*, Torino L.I.C.E. R. Berruti & c. 1957.

⁴⁵ Si vedano in particolare i numeri II-V del paragrafo n. 25 della costituzione di Pio XII *Christus Dominus*.

⁴⁶ Il *motu proprio* precisa tra l’altro che l’acqua e non più semplicemente l’acqua naturale non rompe il digiuno. Inoltre specifica che “viene abrogata qualsiasi contraria disposizione anche se degna di speciale menzione”.

⁴⁷ Cfr. PAOLO VI Rescritto *Attentis multarum de tempore eucharistici ieiunii servandi*, 21 novembre 1964, EV S1, pp. 40.41.

Il codificatore del 1983 non apporta modifiche al riguardo, ma, come già indicato, conferma la scelta conciliare di limitare l'assunzione di "qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto per l'acqua e le medicine" allo spazio "di almeno un'ora prima della sacra comunione".

4. Riflessioni conclusive

"Opportunamente esorta un antico inno liturgico quaresimale: *'Utamur ergo parcius, / verbis, cibi set poti bus, / somno, iocis et arctius / perstemus in custodia* - Usiamo in modo più sobrio parole, cibi, bevande, sonno e giochi e rimaniamo con maggiore attenzione vigilianti"⁴⁸.

In questo passaggio del messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la Quaresima 2009 può trovare risposta l'interrogativo sull'opportunità delle iniziative proposte da alcune diocesi italiane in occasione proprio dell'inizio del periodo quaresimale. L'analisi fin qui condotta sul senso e sul significato del digiuno e dell'astinenza cristiani e l'esame delle indicazioni rivolte, proprio ai fedeli italiani, con la nota della CEI consentono, infatti, di giudicare quelle iniziative non come mere "trovate pubblicitarie", ma come nuove "forme semplici e concrete di astinenza e di carità"⁴⁹ utili "a vincere la mentalità, non poco diffusa, per la quale il cibo e i beni materiali sarebbero fonte unica e sicura di felicità"⁵⁰. La rinuncia a *facebook*, agli *mp3*, ai *messaggini* deve essere interpretata, in altre parole, con la costituzione *Sacrosantum Concilium* che incoraggia e raccomanda la pratica penitenziale "secondo le possibilità del nostro tempo e delle diverse regioni, nonché secondo le condizioni dei fedeli"⁵¹, come un invito rivolto a disincentivare quei "comportamenti che possono facilmente rendere tutti, in qualche modo, schiavi del superfluo e persino complici dell'ingiustizia"⁵². Insomma, come un invito a vivere un autentico spirito cristiano.

Venendo poi al provvedimento per le mense scolastiche adottato dal comune di Roma (c.d. circolare Marsilio), è evidente che la scelta si pone, per così dire, "in controtendenza" rispetto agli orientamenti ecclesiali più recenti. Se tale rilievo può suscitare qualche perplessità, è la constatazione di una duplice incongruenza a far sorgere più di un dubbio sulla sua opportunità e legittimità.

⁴⁸ Cfr. BENEDETTO XVI, *Messaggio per la Quaresima 2009*, cit.

⁴⁹ CEI, *Il senso cristiano*, cit., p. 1181.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ CONCILIO VATICANO II Costituzione *Sacrosantum Concilium*, cit., p. 127.

⁵² CEI, *Il senso cristiano*, cit., p. 1175.

In primo luogo, come emerge dall'esame delle norme, il contenuto della circolare comunale non è sorretto da una corrispondente prescrizione canonica, universale o particolare, dal momento che tale normativa obbliga all'astinenza dalle carni solo a partire dal quattordicesimo anno di età e al digiuno solo al raggiungimento della maggiore età. In proposito la nota CEI certamente invita genitori ed educatori a formare "i fanciulli i ragazzi e i giovani" al senso della sobrietà, ad uno stile di vita contrassegnato dalla gratuità, dalla libertà critica di fronte ai bisogni superflui, dall'impegno a costruire rapporti solidali e fraterni. Tuttavia, da un lato non fa alcun riferimento alle "mense scolastiche" come possibile luogo di apprendimento del significato del digiuno e dell'astinenza, dall'altro ricorda che anche nella scuola "si espongano i motivi e le forme del digiuno cristiano e si illustrino i significati personali e sociali dell'impegno penitenziale e in generale di ogni sforzo ascetico equilibrato"⁵³, in particolare, peraltro, "attraverso l'insegnamento della religione cattolica"⁵⁴.

All'assenza di un fondamento canonico del provvedimento in esame si aggiunge, poi, una ulteriore e più grave considerazione. A fronte della possibilità, già prevista dalla disciplina sul servizio di ristorazione nelle mense scolastiche comunali, di derogare al menù in forma individuale (su esplicita richiesta dei genitori), tra l'altro anche per motivi religiosi, la circolare Marsilio viene a imporre una modifica di quello stesso menù in via generale (per tutti gli studenti), preventiva (*ex ante* rispetto alle richieste dei genitori) e, ancora, limitatamente al periodo quaresimale ("tempo forte" di una specifica confessione religiosa). Circostanze, queste indicate, il ricorrere contestuale delle quali non può non delineare una palese lesione del principio supremo di laicità e del principio di uguaglianza. Ossia, di due principi che il rispetto dell'"identità" e della "tradizione" non possono né devono sacrificare.

⁵³ CEI, *Il senso cristiano*, cit., p. 1181.

⁵⁴ *Ibidem*.



finito di stampare nel mese di settembre 2010
per conto di libellula edizioni
www.libellulaedizioni.com
info@libellulaedizioni.com

Conflitti sociali e diversità religiose hanno riportato in superficie una delle questioni con le quali le società multiculturali sono obbligate a confrontarsi: governare le richieste di adeguare i propri comportamenti alimentari alle regole dettate in questo settore dalle confessioni religiose. Garantire a tutti questa possibilità, senza generare conflitti o forme di discriminazione, è diventato così una nuova sfida per la nostra società. L'esempio più controverso, in tal senso, concerne il trattamento degli animali rispetto a specifici usi alimentari a sfondo religioso.

Contributi di: Lorenzo Ascanio, Rossella Bottoni, Antonio G. Chizzoniti, Stella Coglievina, Stefania Dazzetti, Laura De Gregorio, Diego Fonda, Paola Fossati, Anna Gianfreda, Fernando Leonini, Franco Pezza e Paola Fossati, Maria Rosaria Piccinni, Tiziano Rimoldi, Mariachiara Tallacchini.

€ 15.00

OLIR.it



09 2010